



Modifiche al DPR 309/90 testo unico sugli stupefacenti

A seguito della conversione del DL 36/14 in legge (N.79 del 16 maggio 2014), sono state apportate alcune modifiche al DPR 309/90 “Testo unico sugli stupefacenti” di particolare interesse per gli operatori sanitari:

- ✓ La “*tabella IF*” è stata rinominata “**tabella dei medicinali**” sempre divisa in cinque sezioni (A, B, C, D ed E) dove sono elencati i medicinali stupefacenti in relazione al decrescere del loro potenziale d’abuso. Sono inclusi nell’Allegato III bis i medicinali indicati per la terapia del dolore che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate.
- ✓ Con l’abrogazione dell’articolo 39 del DPR 309/90 **non è più utilizzabile** il Bollettario Buoni Acquisto previsto dal DM 20 aprile 1976, sostituito dal modello per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali previsto dal DM 18/12/2006.
- ✓ I bollettari di vecchio modello **parzialmente utilizzati** devono essere chiusi con riferimento alla legge 79/14 e conservati in farmacia per lo stesso tempo dei registri di entrata e uscita.
- ✓ Eventuali bollettari **inutilizzati** possono essere restituiti all’Ordine che li aveva consegnati.
- ✓ Nel caso in cui, a far dal 21/05/2014, siano stati emessi ed evasi Buoni Acquisto stupefacenti (BA) redatti sul "vecchio" bollettario "verde" in tre sezioni ai sensi del DM 20/04/1976, tali BA **andranno sostituiti** utilizzando il modello conforme a quanto previsto dal DM 18/12/2006 con numerazione progressiva annuale dal n. 1, a partire dalla data del 21 maggio 2014.

Si riporta una sintesi dell’operatività connessa a quanto sopra riportato:

1. qualora l’ordine sia stato **emesso e non evaso**, utilizzando il vecchio Bollettario in tre sezioni, il cedente deve annullare le tre sezioni e restituire il BA. Il richiedente deve effettuare un nuovo ordine utilizzando il BA in quattro copie, secondo il modello conforme al Decreto ministeriale del 18 dicembre 2006;
2. qualora l’ordine sia stato emesso e già evaso, utilizzando il vecchio Bollettario in tre sezioni, il farmacista dovrà ri-emettere un ulteriore BA utilizzando il nuovo modulo per le richieste singole e cumulative ai sensi del DM 18/12/2006, indicando la data di effettiva emissione del nuovo BA e riportando la dicitura

"IN SOSTITUZIONE DEL BA N° DEL..... GIA' EVASO";





A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

3. per data di effettiva emissione si intende la data di compilazione del BA nuovo modello e non quella in cui il buono erroneamente emesso era stato compilato. Ad esempio emettendo in data, 12/06/14, il nuovo buono acquisto a "sanatoria" di quello emesso dopo il 21/05/14, si dovrà indicare come data di emissione il 12/06/14;
4. il farmacista invierà alla stessa Ditta Cedente (fornitore: Grossista, Ditta Farmaceutica ecc..) dal quale ha ricevuto lo stupefacente, gli eventuali BA sostitutivi redatti secondo le indicazioni di cui al punto 2), preferibilmente allegando una nota in cui si specifica di non evadere ulteriormente tali buoni;
5. il farmacista indicherà nel registro Entrata/Uscita stupefacenti di cui all'art. 60 del DPR 309/90, nella colonna "Note" relativa all'operazione di entrata dello stupefacente richiesto con il vecchio BA "verde", una dicitura simile a:

"BAS sostituito dal BA N°... del...."

indicando gli estremi del nuovo BA redatto sul nuovo modulo ai sensi del DM 18/12/2006;

6. la Ditta Cedente (fornitore: Grossista, Ditta Farmaceutic ecc..), riceverà i nuovi BA sostitutivi, ovviamente non erogherà ulteriormente gli stupefacenti, bensì allegnerà il nuovo BA sostitutivo, redatto su modello conforme al DM 18/12/2006, alla seconda sezione vecchio BA verde, con il quale era stata effettuata l'erogazione e lo conserverà;
7. restituirà quindi alla Farmacia una delle sezioni ricevute del nuovo BA, timbrandola, firmandola e compilandola nella colonna dei quantitativi consegnati, apponendo la data in cui è avvenuta l'effettiva erogazione degli stupefacenti. Una copia, parimenti compilata, sarà trasmessa a cura della Ditta cedente all'organo di controllo (ASL territorialmente competente), preferibilmente allegando una nota esplicativa;
8. il farmacista conserverà contemporaneamente sia il vecchio BA "verde" che il nuovo BA sostitutivo redatto sul nuovo modulo ai sensi del DM 18/12/2006, allegando anche la sezione restituita dalla Ditta Cedente.

Per approfondimenti è possibile consultare le comunicazioni disponibili sul sito web del Ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3967&area=sostanzeStupefacenti&menu=sostanze

S.C. Farmaceutica Territoriale

ASL "VC"

16/06/2014



una sanità in salute fa bene a tutti

STRUTTURA: S.C. Farmaceutica Territoriale

RESPONSABILE: Dr.ssa Alessia Pisterna

INDIRIZZO: C.so Mario Abbiate 21 – 13100 VERCELLI

Tel.0161 593967 Fax.0161 593 922

e-mail: farmacia.territoriale@aslvc.piemonte.it